

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE "SOGNO CAVESE"

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 Viene costituita un'associazione di promozione sociale, senza fine di lucro, denominata "Sogno Cavese" (di seguito, "Associazione"), ente di diritto privato, che intende uniformarsi - nello svolgimento della propria attivita' - ai principi di democraticita' interna della struttura e di elettivita' e gratuita' delle cariche, nonche' ai principi ed all'ordinamento definiti nello Statuto.

1.2 L'Associazione ha sede in Cava de' Tirreni ed ha durata stabilita a tempo indeterminato. L'Associazione svolge attivita' di utilita' sociale.

Articolo 2 - Scopo sociale

L'Associazione sostiene e promuove la passione sportiva per la S.S. Cavese 1919 (intendendosi la squadra di calcio rappresentativa della citta' di Cava de' Tirreni, di seguito, anche il "Club"), lo sviluppo e la diffusione del tifo per il Club, il legame tra i suoi sostenitori ed il vincolo inscindibile di entrambe le componenti (Club e Tifoseria) con la comunita' tutta della Citta' di Cava de' Tirreni.

L'Associazione, pertanto - in quanto Ente esponenziale degli interessi diffusi dei sostenitori della SS. Cavese 1919, si propone di:

- creare una rappresentanza responsabile e democratica dei

sostenitori della S.S. Cavese 1919 - attraverso una capillare e costante attivita' informativa ed aggregativa - al fine di veicolare al Club le istanze, le iniziative e i valori dell'Associazione e della Tifoseria tutta;

- contribuire a creare una coscienza, individuale e collettiva, del singolo "tifoso", in modo da non renderlo, come allo stato attuale, mero utilizzatore finale di un prodotto - quello del sistema del cd. "calcio moderno" - al cui processo determinativo non e' posto minimamente in grado di partecipare;

- per l'effetto, evidenziare e, responsabilmente, contrastare

- con gli strumenti di civiltà propri di una democrazia partecipata e nel solco della Carta Costituzionale, in precipuo richiamo agli art.18 e 21 - i dirimenti profili di criticità evidenziati dall'attuale sistema calcio, teso, in prospettiva, a svellere definitivamente la tradizione sportiva nazionale e locale, gelosamente e ritualmente tramandata di generazione in generazione;

- identificare la comunità dei sostenitori nei valori della migliore tradizione storica e sportiva della S.S. Cavese 1919, nonché sociale e culturale della stessa Città di Cava de' Tirreni (anche attraverso la promozione e la diffusione della loro conoscenza) eticamente ancorate entrambe, ab origine, a solidi di principi di lealtà, civiltà e ad un profondo radicamento territoriale;

- a tal guisa, sostenere il Club - attraverso una continua e paritaria interlocuzione - e favorirne la crescita, mediante una costante sollecitazione alla trasparenza, all'informazione sulle attivita' sportive e sulla gestione aziendale ed al rispetto della detta tradizione storica e sportiva della S.S. Cavese 1919 e della dignita' della sua tifoseria;

- radicare, valorizzare, promuovere e, quindi, favorire l'intervento dei tifosi all'interno della vita del Club - anche, in via accessoria e sub condicione di cui, infra, all'art.3, tramite la partecipazione al capitale sociale della S.S. Cavese 1919 o agli organi direttivi di quest'ultima - ove se ne paventasse l'opportunita', in rigoroso ossequio alle Risoluzioni del Parlamento Europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa e dell'8 maggio 2008 sul Libro Bianco dello Sport;

- determinare benefici per i propri Associati - quali, a mero titolo esemplificativo, sconti sull'acquisto dei biglietti delle partite casalinghe e degli abbonamenti annuali, sconti sui gadgets della squadra, informazioni privilegiate (rivista, informazioni gratuite su cellulare, newsletters su sconti e iniziative, etc.), tariffe speciali in convenzione con aziende locali e nazionali - con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle esigenze dei tifosi diversamente abili e dei tifosi Cavesi sparsi in Italia e nel mondo.

Poiche' l'Associazione non persegue fine di lucro, e' vietata

la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale tra i suoi associati, partecipanti, amministratori.

Gli obiettivi ed i principi informatori dell'Associazione sono in linea con i modelli organizzativi patrocinati da Supporters Direct, individuati dalle Risoluzioni del Parlamento Europeo sopra menzionati quali modelli di riferimento di rappresentanza ed organizzazione dei tifosi.

Articolo 3 - Attività istituzionali

L'Associazione è facultata a svolgere qualsiasi attività, (anche economica e commerciale), in conformità e coerenza idonea al conseguimento dello scopo sociale, come enucleato all'art.2.

In particolare - in via meramente esemplificativa e non tassativa - l'Associazione potrà, tra l'altro:

- promuovere attività sportive nel settore calcistico, eventualmente di concerto con la stessa S.S. Cavese 1919;
- predisporre materiale di marketing dell'Associazione (gadgets e merchandising), pubblicare e distribuire materiale divulgativo, gestire il sito internet [www.sognocavese.it] o altro sito dell'Associazione e promuoversi attraverso i vari mezzi di comunicazione;
- creare un circuito commerciale, con partners/convenzionati cavesi - con società, imprese ed esercizi commerciali in genere;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, ivi inclusa l'accensione di finanziamenti e mutui, l'assunzione in concessione o in comodato, l'acquisto - in proprieta' o in diritto di superficie - e la locazione, anche ultranovennale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici e Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia, eventualmente, proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque, a qualsiasi titolo, posseduti o detenuti;

- partecipare - ferma la propria autonomia ed indipendenza - ad associazioni, riconosciute e non, fondazioni, istituzioni od enti, pubblici e privati (societari e non), la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o, comunque, coerenti con quelli dell'Associazione, anche concorrendo, ove opportuno, alla costituzione stessa degli organismi prefati;

- partecipare - in via accessoria, qualora ricorrano condizioni di assoluta compatibilita' con gli scopi sociali - al perseguimento degli scopi istituzionali ed al capitale societario della S.S. Cavese 1919;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e seminari - anche presso Istituzioni di cultura - nonche' mostre, attivita' espositive e museali, procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e di ogni altra

iniziativa editoriale;

- all'uopo, curare la raccolta di documentazione, materiali per realizzare ricerche sulla storia della S.S. Cavese 1919, anche mediante l'allestimento e la gestione di un Museo della Storia della Cavese;

- svolgere attivita' di formazione, corsi e seminari concernenti l'Ordinamento del calcio, nonche' ogni eventuale altra tematica, attinente, direttamente o indirettamente, i settori d'interesse dell'Associazione;

- erogare premi e borse di studio;

- promuovere e sostenere nel mondo giovanile cavese - possibilmente veicolandosi anche in altri ambiti regionali - e presso le categorie svantaggiate o disagiate (eventualmente di concerto con associazioni di promozione sociale, ONLUS, cooperative sociali etc., quali soggetti giuridici gia' operanti nel settore) iniziative e strumenti di educazione all'interesse ed alla partecipazione al calcio, da intendersi come momento di aggregazione sociale e di sviluppo della condizione giovanile.

Per il conseguimento dei fini enucleati, l'Associazione puo' svolgere ogni attivita', connessa o strumentale all'attivita' istituzionale e qualunque altra attivita' idonea ovvero di supporto al perseguimento ed al conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dalle quote associative e dagli eventuali contributi straordinari versati dagli Associati, da beni mobili ed immobili di sua proprieta'; dai contributi offerti sia dagli Associati che da altri, i quali - per disposizione dell'oblatore - possono avere una specifica destinazione; i contributi, le donazioni, le sovvenzioni, da parte di persone fisiche, enti o persone giuridiche, tanto pubblici che privati; gli introiti derivanti da sponsorizzazioni e da pubblicita'; i proventi derivanti dalle iniziative promosse dall'Associazione; le rendite del patrimonio; le entrate derivanti da eventuali attivita' commerciali strumentali agli scopi sociali ed ogni altra entrata, infine, che concorra ad incrementare il patrimonio, al fine dello svolgimento delle attivita' istituzionali.

Il Consiglio Direttivo decide sull'utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzati con parte dello stesso, nonche' sulla destinazione delle rendite. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attivita' istituzionali previste dall'art.3 ed a quelle connesse o strumentali.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni residuanti, a seguito delle operazioni di liquidazione, sono devoluti - su delibera dell'Assemblea Generale, ad altro Ente che abbia fini analoghi, associazioni o comunque a favore di iniziative con

scopi analoghi a quello dell'Associazione, purché a fini di utilità sociale e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23 dicembre 1996 n.662, salva diversa disposizione di Legge. In mancanza di determinazione da parte dell'Assemblea o in qualsiasi altra ipotesi di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto a fini di utilità sociale.

Articolo 5 - Associati e categorie

5.1 L'Associazione è aperta, ex art.1332 c.c., a qualsiasi tifoso, sostenitore e simpatizzante della S.S. Cavese 1919, che condivide lo scopo dell'Associazione, senza discriminazione alcuna né di appartenenza ad altri gruppi organizzati di tifosi del Club, né di razza, sesso, età, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità od orientamento sessuale. L'adesione è libera e non necessita di precipua domanda di ammissione. È sufficiente la semplice richiesta; entro il termine di 15 (quindici) giorni il Consiglio Direttivo provvederà all'iscrizione nel Registro degli Associati (previa sottoscrizione del modulo di adesione), dallo stesso tenuto ed a consegnare contestualmente, pro manibus, la tessera associativa. Possono, altresì, aderire come associati gli Enti e le persone giuridiche, di qualsiasi nazionalità, le società, le associazioni, riconosciute e non, le fondazioni, i comitati e qualunque altro ente diverso dalle persone fisiche. Il numero

di iscritti e' illimitato; la qualifica non e' trasmissibile.

In caso di minorenni o di qualsivoglia altro soggetto versanti in stato di incapacita' di agire, l'iscrizione dovra' essere controfirmata dai genitori o altro soggetto esercente la legale potesta'.

Hanno, altresì, facolta' di aderire come associati, i partners/convenzionati, come meglio definiti al precedente art.2.

5.2 Gli associati si suddividono in Fondatori, Onorari

"Antonio Nonis", "Cavesi Nati" (0-14 anni), "Speranze Cavesi" (15-18 anni), "Tifoso Cavese" (19-60 anni), "Cavese sempre" (60-65 anni), "Cavese a vita" (oltre 65 anni) e "Cavese nel Mondo".

Articolo 6 - Quote associative

L'importo della quota associativa annuale per ciascuna categoria di Associato e gli eventuali contributi straordinari sono determinati dal Consiglio Direttivo.

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il rinnovo si riferisce ovvero entro il diverso termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

I versamenti non vengono restituiti, in ipotesi di recesso e perdita della qualita' di Associato o di scioglimento dell'Associazione.

Le quote non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 7 - Associati fondatori

Sono Associati fondatori coloro che avranno sottoscritto il presente atto.

Articolo 8 - Associati onorari "Antonio Nonis"

Il Consiglio Direttivo si riserva di nominare Associati Onorari le persone fisiche, gli Enti o le persone giuridiche che si siano contraddistinte per particolari meriti ispirati agli stessi valori e principi consacrati nel presente Statuto o per l'aver acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione. Essi rivestiranno il ruolo di testimonials dell'Associazione e - con la loro attiva presenza - garantiranno il giusto perseguimento degli scopi sociali, ispirati alla tradizione piu' nobile della S.S. Cavese 1919, che trova, giustappunto, nel compianto storico Capitano ed Allenatore Antonio Nonis, la sua consacrazione ideale.

Art.9 - Perdita della qualita' di Associato

La qualita' di Associato viene meno per decesso (per le persone fisiche) ed estinzione (per le persone giuridiche o enti).

Inoltre, viene meno in caso di:

- recesso dell'Associato, esercitato con le modalita' di cui al successivo art.11;
- decadenza per morosita', deliberata - previa diffida - dal Consiglio Direttivo;
- esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri e

ratificata dall'Assemblea, ai sensi del successivo art.20.

Chiunque, per qualsiasi causa, cessa dalle qualita' di Associato, perde ogni diritto relativo, ma non viene esonerato dagli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

Articolo 10 - Diritti e doveri degli Associati

10.1 Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Spetta a tutti gli Associati - in regola con il versamento delle quote associative - il diritto di partecipazione alle attivita' sportive, culturali, ricreative e sociali dell'Associazione.

Il diritto di elettorato, attivo e passivo, viene enucleato ai sensi del successivo art.13.

10.2 Ogni Associato ha il dovere di osservare i principi del presente Statuto, di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, nonche' di rispettare i regolamenti associativi e le decisioni degli Organi dell'Associazione.

Ha il dovere, altresì, di corrispondere regolarmente la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Durata dell'iscrizione

L'iscrizione all'Associazione ha durata per l'anno solare in corso e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo formale recesso da esercitarsi con atto ricettizio almeno 60

(sessanta) giorni prima della scadenza dell'anno in corso.

Articolo 12 - Diritto di elettorato, requisiti, gratuita'

delle cariche.

12.1 Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire; nel caso siano associati Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale rappresentante pro tempore.

12.2 Il diritto di elettorato passivo per accedere alle cariche associative spetta a tutti gli Associati, fermo il succitato limite della maggiore età e di ogni incapacità di agire diversamente determinata, nonché la sussistenza di particolari requisiti di professionalità, eventualmente richiesti per il ricoprimento di talune cariche.

Il diritto di elettorato - sia attivo che passivo - viene sospeso in ipotesi di mancato versamento delle quote associative.

12.3 Le cariche elettive dell'Associazione sono tutte essenzialmente gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico svolto e documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Art.13 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

- d) il Vicepresidente;
- e) il Presidente Onorario;
- f) il Collegio Sindacale;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Art.14 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati e' costituita da tutti gli Associati persone fisiche maggiori di anni 18 e dagli Associati diversi dalle persone fisiche, nelle persone dei loro Legali rappresentanti p.t. ed e' l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea Generale, in sede ordinaria, ha le seguenti competenze:

- a) approvare il rendiconto annuale consuntivo ed il piano previsionale per l'anno successivo;
- b) nominare il Presidente ed il Presidente Onorario;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
- d) deliberare sulla responsabilita' degli Organi Sociali;
- e) revocare i componenti del Consiglio Direttivo, non escluso il Presidente, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e - sub condizione di cui al successivo art.17 - il Presidente Onorario;
- f) deliberare su quant'altro sottoposto in votazione, esulante dalle attribuzioni di altri Organi;
- g) deliberare, in ogni caso, qualora sussistano condizioni

contingenti di particolare gravita' e tali da richiedere una pronuncia ampia e possibilmente conforme e condivisa;

L'Assemblea Generale, in sede straordinaria, ha le seguenti competenze:

a) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sulla giuridica trasformazione dell'Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea - almeno una volta l'anno - e' tenuta all'approvazione del rendiconto annuale - con annessa relazione - nonche' ogni qual volta lo decida il Consiglio Direttivo o lo richieda il Collegio Sindacale o ne faccia espressa richiesta un decimo degli Associati legittimati al voto.

Le decisioni dell'Assemblea sono sempre assunte con metodo referendario (voto favorevole, contrario, astenuto) su proposte specificamente indicate. Il voto viene espresso verbalmente, per alzata di mano e per interpello personale, in modo da garantire la massima trasparenza e lealta', in un'ottica di democrazia partecipata nella vita associativa.

Per gli associati impossibilitati a comparire personalmente, sara' possibile esercitare il proprio diritto di voto, attraverso la modalita' della videoconferenza o teleconferenza oppure attraverso il meccanismo del cd. E-Voting, ossia attraverso il sito web dell'Associazione con le modalita' che

saranno compiutamente elaborate, merce' apposito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo. Delle operazioni di spoglio viene redatto verbale a cura del Segretario.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco analitico dei punti all'ordine del giorno, pubblicata almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa sul sito dell'Associazione [www.sognocavese.it]. Sono ammesse deleghe esclusivamente in favore degli Associati. Ogni rappresentante non puo' avere piu' di due deleghe.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina, seduta stante, un Presidente per l'Assemblea, scegliendolo tra gli Associati. In ipotesi di votazione richiesta direttamente dagli Associati (non meno di un decimo degli aventi diritto al voto), la domanda dovra' essere inoltrata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione analitica degli argomenti da trattare e le proposte da porre in votazione.

Quanto ai quorum costitutivi e deliberativi - salve le eccezioni, con le maggioranze qualificate ivi previste di cui infra - e' invero, necessaria, proprio in considerazione del precipuo scopo sociale esternato dall'Associazione, un meccanismo deliberativo dinamico ed operativo, teso ad evitare

paralisi gestionali ed, al contempo, a vivificare l'impegno degli Associati, attraverso una fattiva collaborazione all'interno dell'organo sovrano di "Sogno Cavese".

Pertanto, in sede di assemblea ordinaria, in prima convocazione, la votazione e' valida qualora vi abbia partecipato la meta' piu' uno degli aventi diritto e si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in seconda convocazione, invece, sono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, indipendentemente dal loro numero. In caso di parita', sara' indetta una nuova votazione (o piu' votazioni), sino al conseguimento della maggioranza.

In sede straordinaria, le votazioni si tengono in un unico turno; le deliberazioni - sulle materie di diretta competenza enucleate ut supra - s'intenderanno approvate, qualora abbiano partecipato i 2/3 degli aventi diritto al voto ed abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti.

All'Assemblea, compete la nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo (per questi, sin dalla fase costituente), del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.

E' fatta espressa riserva di istituire, qualora ne ricorrano le condizioni, un'Assemblea dei Delegati, rappresentativa della totalita' dei componenti l'Assemblea Generale e

composta di un decimo degli aventi diritto al voto e, comunque, sino ad un massimo di nn.1.000,00 persone. Ogni avente diritto, potra' esprimere un solo voto, in rigorosa ottemperanza dei principi di democrazia ed uguaglianza, compiutamente estrinsecati nel precetto "una testa, un voto".

Quanto agli Associati persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) o, ad ogni titolo, legalmente incapaci di agire, sprovvisti del diritto di elettorato, essi hanno facolta' di presentare qualsivoglia istanza e/o proposta al Consiglio Direttivo, il quale, prima della convocazione assembleare, valutatane la congruita', si riservera' di inserirle o meno quali punti all'O.d.g., su cui l'Assemblea Generale sara' chiamata a deliberare.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' l'organo di governo dell'Associazione, cui competono la direzione e l'amministrazione dell'Ente e l'attuazione degli scopi statutari.

Compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo: la redazione annuale del bilancio consuntivo di gestione; del piano revisionale di spesa, con relativa relazione illustrativa; l'indizione delle votazioni dell'Assemblea Generale; l'approvazione dei documenti interni; la nomina

degli Associati Onorari "Antonio Nonis"; la decisione sulle quote ordinarie e sui contributi straordinari;

l'organizzazione del patrocinio di manifestazioni; la nomina di uno o piu' Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri in caso di scioglimento.

Svolge, in ogni caso, funzioni di indirizzo programmatico e di sua attuazione, da sottoporre, attraverso un documento congiunto all'attenzione dell'Assemblea in sede di approvazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo.

E' composto da un numero di sei membri eletti dall'Assemblea degli Associati, incluso il Presidente.

I membri - dotati di adeguata professionalita' - durano in carica tre esercizi e scadono alla data delle votazioni dell'Assemblea Generale. I consiglieri possono essere rieletti consecutivamente per un massimo di due mandati. Sono ammesse candidature e, salvo gravi e pregnanti motivi di incompatibilita', la nomina non puo' essere rifiutata. La volonta' dell'Assemblea degli Associati, in ogni caso, e' sovrana. L'Assemblea stila, all'uopo, una graduatoria di candidati: i primi sei, riportanti il maggior numero di preferenze, vanno a comporre il Consiglio Direttivo. In ipotesi di assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di Consiglieri, sono indette nuove elezioni.

Il mandato decorre dal giorno di votazione dell'Assemblea.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli scegliendo tra i non eletti, che immediatamente seguono in graduatoria. Qualora venga a mancare contemporaneamente più della metà dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo presenterà le dimissioni ed i membri superstiti procederanno - entro e non oltre due mesi ed assicurando la sola ordinaria amministrazione - alla convocazione dell'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

La sua struttura organizzativa è delineata in cinque aree tematiche (una per ogni componente):

- 1) marketing, comunicazione e promozioni (sottoaree: marketing strategico/comunicazione/organizzazione eventi/gestione sito/social network);
- 2) amministrativa (sottoaree: gestione amministrativa/contabile/finanziaria);
- 3) tifoseria e società (sottoaree: tifoseria Cavese/mondo ultras/Forze dell'ordine/Cavese calcio);
- 4) radicamento territoriale (sottoaree: Comune di Cava de' Tirreni/Città di Cava de' Tirreni/contribuzione suo sviluppo);
- 5) sport, solidarietà e sociale (sottoaree: promozione calcio giovanile ed altri sport/contatti con diversamente abili/altre forme di disagio sociale).

Nomina, a tal guisa, tra i suoi componenti un tesoriere, ed al di fuori, un segretario, il quale verbalizza le adunanze dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del Registro degli Associati, del Registro dei verbali dell'Assemblea degli Associati e di quelli del Consiglio Direttivo.

Per il compiuto funzionamento e per il perfezionamento della propria struttura provvedera', inoltre, ad istituire commissioni interne e gruppi di lavoro, sia con carattere di temporaneita', sia permanenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede o in altro luogo almeno una volta al mese ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda un numero minimo di due consiglieri, o, ancora, ne sia fatta istanza dal Collegio Sindacale, con analitica indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione e' fatta mediante avviso scritto spedito - a mezzo e/mail - almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e dei punti all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potra' essere inviato con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere piu'

anziano. Per i Consiglieri impossibilitati a comparire personalmente, sarà possibile esercitare il proprio diritto di voto, attraverso la modalità della videoconferenza o teleconferenza.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono d'ufficio dalla carica.

Decadono, altresì, ipso iure, dalla carica, in ipotesi di candidatura, a qualsiasi titolo o ragione, in competizioni elettorali.

Articolo 16 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti nominati del Consiglio Direttivo. A tal fine, il Presidente Onorario rende noti gli esiti delle elezioni di cui al precedente articolo. Ciascun associato avente diritto di voto potrà esprimere una sola preferenza. Risulta eletto Presidente chi abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, prevale il voto del Presidente Onorario.

Il Presidente resta in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, avendo facolta' di conferire e revocare procure per determinati atti e/o categorie di atti.

Convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Riveste funzioni di coordinamento in ordine all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo dell'Assemblea ed esercita, in ogni caso, tutte le altre funzioni che specificamente gli sono demandate dal Consiglio, coordinando le diverse aree tematiche della struttura organizzativa di quest'ultimo.

In ipotesi di necessita' ed urgenza, puo' esercitare i poteri ed adottare le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo; la sua firma, in tal caso, impegna, comunque, l'Associazione nei confronti dei terzi per gli atti dal medesimo compiuti. Le deliberazioni cosi' adottate sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito dal Vicepresidente, ad eccezione dei poteri in caso di necessita' ed urgenza. Viene automaticamente eletto Vicepresidente il membro del Consiglio Direttivo che sia risultato secondo per preferenze espresse dall'Assemblea

Generale, in sede di votazione del Presidente.

Art.17 - Presidente onorario

L'Assemblea degli Associati elegge il Presidente Onorario tra gli Associati onorari "Antonio Nonis", qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.8 del presente Statuto.

Le votazioni per la nomina sono indette dal Consiglio Direttivo, il quale ne stabilirà le modalità in apposito regolamento. Risulterà eletto Presidente Onorario il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze, purché sia rappresentato almeno un quarto degli Associati aventi diritto al voto.

Il Presidente Onorario resta in carica sino alle dimissioni. Essendo garante morale dei valori fondamentali cui si ispira l'Associazione, non può essere revocato dall'Assemblea, fatta salva l'ipotesi in cui, con i suoi comportamenti, tradendo la sua storia individuale, si ponga in contrasto con i suddetti valori fondanti e, quindi, con l'Associazione che ne è la diretta emanazione.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e proclama i risultati delle votazioni aventi ad oggetto la nomina delle cariche associative.

Articolo 18 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea degli Associati ed è composto da tre membri effettivi, con due sindaci supplenti. Almeno due sindaci effettivi ed uno

supplente devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali dei conti, istituito ai sensi di Legge. I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi - salvo dichiarazione di decadenza, che sarà assunta dall'Assemblea per gravi o ripetute inadempienze alle loro funzioni - e scadono alla data delle votazioni assembleari indette per il rinnovo, e, comunque, sino a quando il nuovo Collegio non sia entrato formalmente in funzione. I Sindaci possono essere rieletti consecutivamente per un massimo di due mandati.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione, esercitando, sotto forma di pareri consultivi vincolanti, il controllo legale dei conti dell'Associazione e partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice civile per le società per azioni. Delle riunioni del Collegio deve essere redatto verbale.

La nomina avviene sulla base di una lista presentata dall'Assemblea degli Associati, aventi diritto al voto, la quale ultima deve riportare l'indicazione di almeno tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e, in una separata sezione, l'indicazione di almeno due Sindaci supplenti, elencati mediante un numero progressivo, unitamente alla

specifica indicazione del requisito di professionalita' posseduto. La lista deve essere sottoscritta da almeno 1/20 (un/ventesimo) degli Associati e deve essere presentata al Presidente almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per le votazioni. Deve, infine, essere pubblicata sul sito internet dell'Associazione - sempre a cura del Consiglio Direttivo - almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni.

All'esito delle votazioni, secondo le prescritte maggioranze assembleari, da essa vengono tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti. Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale il soggetto della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parita', prevale il voto del Presidente dell'Associazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o piu' Sindaci, subentra il Sindaco supplente piu' anziano d'eta', nel precipuo rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti.

Art.19 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri e' composto di 4 (quattro) membri nominati dall'Assemblea degli Associati, tra Associati eleggibili di eta' superiore a 30 (trenta) anni. Almeno due Probiviri dovranno essere laureati in discipline giuridiche.

Non possono essere eletti come Probiviri e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro i quali siano stati, in qualunque

tempo, sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi.

La nomina del Collegio avviene sulla base di una lista presentata secondo le medesime modalita' applicative di cui al precedente art.18, in tema di nomina del Collegio Sindacale, che quivi abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, salva la nomina di Probiviri supplenti, in quanto non prevista. I Probiviri durano in carica tre esercizi - salvo dichiarazione di decadenza, che sara' assunta dall'Assemblea per gravi o ripetute inadempienze alle loro funzioni - e possono essere rieletti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o piu' Probiviri, subentra il primo dei non eletti, purché in possesso dei prescritti requisiti di professionalita'.

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza della Legge e del presente Statuto e promuove la riforma di quest'ultimo, ove se ne presenti la necessita' e vigila sull'operato del Consiglio Direttivo. Il Collegio riferisce agli Associati sulla propria attivita' in occasione dell'Assemblea annuale di approvazione della relazione e del rendiconto dell'Associazione.

A tal guisa, adotta i provvedimenti disciplinari a carico degli Associati ai sensi del successivo art.20; decide sui reclami avverso le decisioni del Consiglio Direttivo; e' competente, quale amichevole compositore, per la risoluzione bonaria delle controversie tra gli Associati e tra questi e

gli Organi associativi. Il reclamo contro le decisioni del Consiglio Direttivo puo' essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione ai soggetti destinatari o a far data da ogni altro atto equipollente idoneo a fornire legale conoscenza delle stesse deliberazioni.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale.

Tutte le questioni, i reclami e le eventuali denunce di precipua competenza del Collegio dei Probiviri devono essere formulate per iscritto, sottoscritte ed indirizzate al Consiglio Direttivo, che, a sua volta, provvede a veicolarli, entro il termine di giorni 7 (sette) dal ricevimento al Collegio dei Probiviri. Le istanze devono contenere, a pena d'inammissibilita', la contestazione degli addebiti specifici, l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

Su tutte le materie poste alla sua attenzione, il Collegio dei Probiviri prima di pronunciarsi concede alle eventuali parti in contraddittorio - in preclaro rispetto del diritto di difesa - termine perentorio sino a 20 giorni (venti) giorni prima dell'udienza di discussione orale fissata, per il deposito di eventuali memorie integrative, controdeduzioni e

deposito di documenti ulteriori. All'esito, il Collegio, riunitosi consiliariamente, emettera' la propria decisione, dando lettura del dispositivo, di cui fara' pervenire la motivazione per iscritto entro il termine ordinario di 15 giorni.

Quanto al procedimento di esclusione dell'Associato, esso e' assoggettato ad una peculiare normativa che sara' compiutamente enucleata al successivo art.20.

Ogni Associato e' soggetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri, le cui decisioni sono definitive, non impugnabili ed immediatamente efficaci, ad eccezione della decisione che dispone l'esclusione, la quale dev'essere approvata dall'Assemblea Generale in sede ordinaria, cui viene sottoposta dai Probiviri con la relativa motivazione. In tale ultima ipotesi, restano salvi i mezzi di tutela espressamente previsti per Legge.

Il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle decisioni del Collegio dei Probiviri ed a trasmetterle ai soggetti interessati.

Art.20 - Sanzioni disciplinari

L'Associato che inottempera ai doveri stabiliti dal presente Statuto o, comunque, si renda colpevole di azioni disonorevoli, di gravi mancanze alle norme di convivenza associativa o di comportamenti che ledano il buon nome e gli interessi dell'Associazione o siano di molestia o turbativa al

buon andamento della stessa e' passibile di sanzioni

disciplinari. I provvedimenti che il Collegio dei Probiviri

puo' adottare a carico di un Associato sono i seguenti:

ammonizione, censura, sospensione ed esclusione.

L'ammonizione e la censura sono inflitte per infrazioni di

lieve entita' o contegni disdicevoli di relativa gravita'. Se

reiterati, sono passibili di sospensione.

La sospensione puo' essere disposta per un periodo di tempo

non inferiore a quindici giorni e non superiore a dieci mesi.

Essa non esonera dal pagamento della quota associativa.

L'esclusione puo' essere disposta nelle seguenti ipotesi:

a) l'Associato abbia riportato condanne, con sentenza penale

passata in giudicato, che ledano la sua onorabilita';

b) abbia commesso infrazioni di particolare gravita', in

contrasto o incompatibilita' con i fini sociali ed il buon

andamento dell'Associazione;

c) altri gravi motivi che saranno di volta in volta

individuati, relazionati e canonizzati all'interno del

presente Statuto dal Collegio dei Probiviri, previa delibera

assembleare di modifica, con le prescritte maggioranze

straordinarie. L'esclusione viene deliberata dal Collegio dei

Probiviri e successivamente ratificata dall'Assemblea

Generale.

Le sanzioni disciplinari possono essere disposte su istanza

degli Organi dell'Associazione ovvero di qualunque Associato,

adeguatamente motivata e documentata. Qualora l'istanza non sia prima facie manifestamente infondata - nel quale ultimo caso si procede, in via di autotutela, ad emanare un provvedimento di archiviazione - il Collegio dei Probiviri deve comunicare per iscritto all'interessato l'addebito rivoltagli, concedendo a quest'ultimo termine di giorni 15 (quindici) per inviare, per iscritto, delle memorie difensive, all'interno delle quali puo' eventualmente richiedere l'audizione personale. Il Collegio dispone la fissazione dell'udienza, convocando gli eventuali controinteressati ed adottando lo stesso procedimento, sino alla decisione, di cui al precedente art.19.

In caso di mancanze particolarmente gravi, il Collegio dei Probiviri, sentito il Presidente Onorario se nominato, puo', in via d'urgenza - qualora sussistano entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora - sospendere direttamente l'Associato, in attesa della pronuncia definitiva.

Articolo 21 - Esercizio finanziario e contabilita'

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo contabile/economico/finanziario, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Generale. Entro il 15 dicembre di ciascun anno

dev'essere predisposto ad approvato dal Consiglio Direttivo il conto previsionale per l'esercizio successivo.

Tutte le operazioni relative alla gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione devono essere rilevate analiticamente sul libro giornale e compendiate nel rendiconto consuntivo annuale. Devono, altresì, essere tenuti il libro giornale e le altre scritture contabili e fiscali, se previste ai sensi di Legge.

Ciascun Associato ha diritto di prendere visione e copia, a proprie spese, delle scritture, contabili e non, dell'Associazione.

In ogni caso, la relazione e il rendiconto annuale sono trasmesse via e/mail a qualunque Associato ne faccia richiesta e pubblicate sul sito internet [www.sognocavese.it]; debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea degli Associati convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione. La richiesta di copie e' soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 22 - Normativa applicabile

Per quanto non e' previsto dal presente Statuto, sono applicabili le disposizioni di Legge vigenti in materia associativa.

Articolo 23 - Contenzioso

Le controversie insorgenti tra gli Associati o tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi Organi o, comunque, inerenti l'interpretazione del presente Statuto sono sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, il quale giudica, ex bono et aequo, secondo le modalita' applicative enucleate ai sensi dell'art.20.

L'eventuale ricorso all'Autorita' Giudiziaria Ordinaria da parte del singolo Associato - eccezion fatta del provvedimento di esclusione - determinera' l'applicazione di una penale, il cui importo sara' opportunamente deliberato dal Consiglio Direttivo, in sede di prima riunione, previo parere consultivo, non vincolante, del Collegio di Probiviri.

Articolo 24 - Norme transitorie

A parziale deroga di quanto indicato nel presente Statuto, per l'esercizio 2010, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e dei Probiviri sono nominati sino alla data dal 31/12/10 e sono individuati anche tra persone non aventi le prescritte qualifiche professionali. All'esito, saranno indette nuove votazioni per il ricoprimento delle suddette cariche.

In fase costituente la funzione di Presidente Onorario sara' rivestita da un rappresentante italiano della Supporters Direct.